

UNIONE TERRE DEL TARTUFO

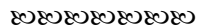
Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 64 DEL 8 APRILE 2021

(AREA TECNICO MANUTENTIVA)

OGGETTO: Appalto per l'affidamento dei servizi di ordinaria manutenzione della viabilità dei Comuni associati per due anni, mediante R.D.O. su MEPA. CIG 86718469B2
Annullamento in autotutela della procedura di gara.



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che la presente determinazione viene adottata dal sottoscritto Segretario in qualità di Responsabile ad interim del Servizio Tecnico Manutentivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come approvato con deliberazione G.U. n. 1 in data 12 febbraio 2016 e come modificato con deliberazione stesso organo n. 5 in data 12 gennaio 2018;
RICHIAMATA la determinazione n. 49 in data 16 marzo 2021, esecutiva, con la quale veniva indetta procedura di gara tramite R.d.O. sulla piattaforma MEPA (bando Servizi manutenzione verde pubblico) aperta a tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco fornitori di cui al bando suddetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi di ordinaria manutenzione della viabilità lungo le strade comunali e le aree pubbliche dei Comuni associati per un biennio, per il periodo dal 20/04/2021 al 20/04/2023, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, importo complessivo stimato del servizio è pari a € 212.000,00 di cui € 6.360,00 per oneri sicurezza, oltre IVA calcolato sulla base degli interventi richiesti nel triennio precedente aggiungendo gli ulteriori interventi richiesti dai Comuni di Moncalvo e Penango;
PRESO ATTO dal verbale di gara in data 7 aprile 2021 trasmesso dal RUP, che hanno presentato offerta sei operatori economici e che le operazioni di verifica della documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale A) hanno portato all'esclusione di tre di essi per incompletezza e non regolarità della documentazione mentre per le restanti tre imprese concorrenti:

Impresa Cassarino Salvatore Antonio

Montiglio Movimento Terra s.a.s.

Vivai Barretta Garden S.r.l.

si è disposto per l'ammissione alla gara e si è proceduto quindi con l'apertura della busta telematica virtuale (Busta B) contenente l'offerta economica delle tre ditte ammesse.

A seguire il RUP, riesaminata la documentazione amministrativa delle tre ditte ammesse e valutata la carenza di quanto fornito a corredo della domanda, ha proceduto con la richiesta di ulteriori integrazioni necessarie a valutare quanto previsto e richiesto dall'articolo 6 del Disciplinare di Gara in merito alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Il tutto da presentarsi entro le ore 23:59 di lunedì 12 aprile 2021.

Infine, il RUP ha rilevato che nel DUGE allegato alla determina a contrarre risultano depennate delle informazioni richieste invece dal disciplinare di gara inoltre per la dimostrazione della capacità economica nel DGUE viene richiesto il fatturato degli esercizi 2016-2017-2018, lo stesso vale per la parte relativa ai servizi svolti dove si fa riferimento al triennio 2016-2017-2018 mentre il disciplinare di gara al punto 6) fa riferimento ai servizi svolti nell'ultimo triennio.

CONSIDERATO che

- il DGUE per mero errore materiale indica dati diversi da quelli figuranti nel disciplinare di gara;

- il disciplinare di gara per mero errore materiale ai punti 25 e 26 relativi alla verifica dell'offerta economica e alla verifica di anomalia delle offerte richiama il comma 3 dell'art. 97 del codice che disciplina la valutazione della congruità delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al punto 27 fa riferimento a "punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, nella graduatoria formulata dalla Commissione" propri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre nel caso di specie il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, al punto 31 fa impropriamente riferimento all'offerta tecnica non presente in caso di aggiudicazione con applicazione del criterio del prezzo più basso,

- in caso di equivocità o di erroneità del bando, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, impone di far precedere all'apertura delle buste un apposito provvedimento per illustrare ai partecipanti le correzioni da apportare e le ragioni che le giustificano, mettendo quindi tutti i concorrenti di adeguarsi alle nuove condizioni prima di presentare le proprie offerte e di prendere parte alla gara (Consiglio di Stato 02.02.2017 n. 978);

- la richiesta di ulteriori integrazioni, ovvero il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, risulta successiva all'apertura della busta telematica virtuale (Busta B) contenente l'offerta economica delle tre ditte ammesse e anche se in una gara da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso - quale quella in questione - "l'esigenza della segretezza dell'offerta opera sino al momento in cui le relative buste entrano nella disponibilità dell'amministrazione, onde evitare che ciascuna impresa venga a conoscenza del ribasso della concorrente, ma non oltre." (Consiglio di Stato sez. V 11.5.2006 n. 2612), tale modus operandi potrebbe essere considerato irregolarità formale;

DATO ATTO che sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, legge 135/2012, comma 449 legge 296/2006 e 26, comma 3, legge 448/1998 l'Unione si era riservata la piena facoltà di:

procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva;

RITENUTO doveroso pertanto, anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le ditte concorrenti, avvalersi della facoltà di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

RILEVATO che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazioni, oggettivamente evitabili;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

CONSIDERATA, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione della determina n. 49 del 16 marzo 2021 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento in autotutela della detta determinazione a contrarre e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa determinazione, nonché di tutti gli atti conseguenti e posti in essere e di interrompere la procedura di gara;

RICHIAMATO il CIG 86718469B2;

Visto l'art.21-nonies della Legge 241/90 relativo all'annullamento d'ufficio;

D E T E R M I N A

Di procedere all'annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 49 del 16 marzo 2021 e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa determinazione, nonché di tutti gli atti conseguenti e di interrompere la procedura di gara;

Di procedere alla riformulazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento, mediante procedura aperta;

Di fare salvo il punto del determinato di cui alla citata determinazione n. 49/2021 relativo al contributo di gara in quanto il contributo a favore dell'A.N.A.C. è comunque dovuto;

Di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara.

Moncalvo, 8 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio ad interim
dr. Rita Aiello